

**Si può fare impresa**  
(e non soltanto impresa simulata)

*Emmanuele Massagli e Pasquale Andreozzi*

Da Nuova Secondaria 15 marzo 2011

Il parere positivo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali **all'interpello n. 3/2011 del 2 febbraio** scorso apre prospettive molte interessanti per l'istruzione e la formazione professionale, con la possibilità per le scuole ed istituzioni scolastiche, indipendentemente dalla loro natura giuridica, di usufruire di una "tecnologia" concreta per accrescere il successo scolastico e formativo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiamato in causa (per il mezzo dell'istituto dell'interpello, funzionale diritto formalizzato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004, come modificato dal decreto legge n. 262 del 2006) dall'Università di Bergamo.

Il tema dell'interrogazione concerneva la possibilità di «[...] far svolgere agli studenti **“una formazione in assetto lavorativo”** nell'ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore [...]».

#### **I contenuti del Decreto Interministeriale n. 44 del 2011**

Dal versante strettamente giuridico, l'interpello ha preso a riferimento in chiave analogica il decreto interministeriale n. 44/2001, che detta le istruzioni generali sull'amministrazione e la contabilità delle istituzioni scolastiche.

In effetti, **l'articolo 20 del decreto**, che regola le norme amministrative e di contabilità riferite alle «Aziende agrarie e speciali», prevede che la gestione dell'azienda speciale o agraria sia una specifica attività del programma annuale della scuola o istituzione scolastica (ossia del bilancio preventivo annuale della programmazione didattica legata al programma dell'offerta formativa della scuola), che ne indica sinteticamente le entrate, le spese e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo. La relazione annuale con la quale il Dirigente scolastico propone agli organi della scuola di approvare il programma annuale (comma 3, articolo 2 d. i. 1 febbraio 2001, n.44) deve indicare, inoltre, l'indirizzo economico - produttivo, gli obiettivi che si intendono perseguire, le attività didattiche che possono svolgersi e le risorse umane e strumentali di cui l'azienda deve essere dotata, con i relativi costi.

**L'articolo 21** dello stesso atto prevede che la scuola possa organizzarsi per la vendita di beni e servizi a terzi e a tale scopo sono richiamate le precedenti garanzie di attività distinta sul piano contabile dalla gestione economico finanziaria della scuola, che, in ogni caso, ne risponde, e la stretta funzionalizzazione alle finalità didattiche. Il Consiglio di istituto stabilisce i criteri e i limiti alla possibilità di alienare beni e servizi nell'esercizio dell'attività didattica o programmata a favore di terzi (lettera e, comma 2, articolo 33, d. i. 44/01).

Infine, **l'art. 38** del decreto, ne fissa il principio generale: «1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate. 2. La vendita avviene con le modalità stabilite dal Consiglio di istituto, che

provvede a determinare le condizioni contrattuali di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso l'istituto.»

### **I contenuti dell'interpello dell'Università di Bergamo**

La domanda di interpello sottolineava come il potere formativo della concreta esperienza "di mercato" sia di gran lunga più efficace di ogni simulazione in aula e che a tale scopo dovrebbe essere possibile per le istituzioni scolastiche dotate della capacità manageriale idonea (fermo restando ogni obbligo di legge in materia di tutela della sicurezza del lavoro, sanitario e commerciale) offrire agli allievi l'opportunità di sperimentare quanto appreso in aula e in laboratorio nel concreto della fornitura di un servizio al pubblico attraverso una annessa attività commerciale, di produzione o servizio.

Secondo quanto espresso dagli interpellanti, date le caratteristiche e le finalità previste dal piano dell'offerta formativa o dalle condizioni di accreditamento, essa si configura come un'attività complementare e di sussidio al percorso di istruzione e formazione, che per definizione non può mai divenire prevalente e i cui proventi sono destinati, oltre a coprire i costi, ad essere reinvestiti nella stessa istituzione scolastica e per le finalità connesse agli obiettivi formativi, a partire dal miglioramento delle strutture e dei programmi.

### **Risposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Il Ministero rispondente, valutato il quadro normativo complessivo, ha ritenuto che i principi espressi nel decreto interministeriale n.44/2001 costituiscano un principio di carattere generale.

*«In tal senso appare pertanto conforme al complessivo quadro ordinamentale ritenere applicabile tale modalità formativa per l'apprendimento "in situazione reale" – come detto efficacemente diretto a superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa – a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore».*

Si è precisato che nel nostro ordinamento è già prevista la facoltà di svolgere attività formativa nell'ambito del processo di produzione delle Aziende Speciali (si veda sopra) costituite dalle istituzioni scolastiche mediante gestioni economiche separate. La "formazione in assetto lavorativo" pianificata nelle attività didattiche può concorrere alla produzione di beni e servizi anche per conto terzi e concludersi, quindi, con la vendita di tali beni.

La Direzione Generale per l'attività ispettiva (competente nella risposta agli interPELLI) ha così sostanzialmente confermato le conclusioni indirette già contenute nel quesito dell'università lombarda. Non solo. Individuando un principio di carattere generale ha esteso questa possibilità a tutti gli enti di istruzione e formazione professionali regionali accreditati.

### **Potenzialità e prospettive**

È del tutto evidente che la risposta al quesito in parola abbia una forza espansiva che va ben al di là delle istituzioni scolastiche e formative del sistema di istruzione e formazione professionale lombardo.

Finora le istituzioni scolastiche hanno dovuto affrontare il problema della necessità di compiere esperienze in situazione reale, affidandosi a convezioni con le imprese industriali o di servizio (il caso tipico è quello delle scuole alberghiere), cercando di superare enormi problemi di carattere amministrativo, organizzativo e finanziario.

Con la risposta all'interpello del 3 febbraio scorso, diviene possibile avviare tali all'attività all'interno delle stesse scuole (senza il rischio, su questa specifica materia, di un intervento ispettivo del lavoro che riscontri un eventuale sfruttamento di manodopera).

Fatto questo primo passo, ora il focus dell'attenzione dovrebbe spostarsi sull'esatta configurazione amministrativa e strutturale di tali esperienze. Ciò non solo allo scopo di evitare abusi e distorsioni, ma anche per scongiurare un altro dei pericoli sempre in agguato in un Paese dai mille dualismi: il dibattito ideologico che non si misura con fatti concreti (in questo caso il legame tra istruzione, formazione e vocazione produttiva del territorio), ma con teorie già confezionate.

Emmanuele Massagli  
ADAPT, Centro Studi Marco Biagi,  
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
Pasquale Andreozzi - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

**Fonti citate e allegate:**

1. MLPS, **Interpello 3/2011**.
2. **D.I. 1 febbraio 2011, n. 44**: *Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*.
3. *Studenti e "formazione in assetto lavorativo"*, di Lara La Gatta del 3 febbraio 2011 in La Tecnica della scuola.